



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 28 ottobre 2021 n.181**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 71, comma 1, della Legge 29 luglio 2014 n.125 come modificato dall'articolo 31 del Decreto Delegato 13 ottobre 2015 n.153;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 18 ottobre 2021;*

*Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **MODIFICHE ALLA LEGGE 29 LUGLIO 2014 N.125 – LEGGE DI RIFORMA IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE E SUCCESSIVE MODIFICHE**

### **Art. 1**

1. È abrogato il punto d) del comma 2 dell'articolo 6-bis della Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche.

### **Art. 2**

1. All'articolo 6-bis della Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis Il Comitato Esecutivo, in qualità di organo di gestione dell'Autorità, non ha poteri o influenza in relazione ai doveri ed alle obbligazioni tecniche e di supervisione della sicurezza dell'aviazione civile in capo all'Autorità, compresa la responsabilità dell'Autorità in merito alla predisposizione di leggi, regolamenti, linee guida e modifiche alle stesse.”.

### **Art.3**

1. L'articolo 34 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche è modificato come segue:

“Art. 34

*(Indagini relative ad incidenti aeronautici)*

1. Il Direttore Generale adotta regolamenti concernenti la condotta da tenere in caso di incidente aereo.

2. Il Direttore Generale, in merito a sinistri che coinvolgono aeromobili rientranti nella giurisdizione della Repubblica di San Marino, è supportato dal Responsabile Operativo (Chief Operating Officer) ai sensi dell'articolo 7bis, comma 1, lettera j) della Legge n.125/2014.

3. Il Direttore attribuisce poteri di indagine a persone o autorità competenti di comprovata competenza tecnica.

4. L'autorità investigativa per gli incidenti che conduce l'indagine deve;

a) avere libero accesso e controllo sulla scena dell'incidente, sul relitto e su tutto il materiale/prova pertinente, compresi i registratori di volo;

b) procedere senza indugio all'esame dettagliato del materiale/prova rilevante nonché raccogliere le dichiarazioni dei testimoni;

c) garantire la protezione delle registrazioni vocali della cabina di pilotaggio e delle registrazioni di immagini aeree e di qualsiasi trascrizione di tali registrazioni, nonché di determinati registri di indagini su incidenti e inconvenienti, in modo che non siano resi disponibili per scopi diversi dalle indagini su incidenti o inconvenienti, a meno che l'autorità competente designata stabilisce che la loro divulgazione o utilizzo prevalga sul probabile impatto negativo nazionale e internazionale che tale azione potrebbe avere su quella o su eventuali indagini future.

5. Qualsiasi indagine condotta ai sensi del presente articolo è separata da qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo volto a ripartire colpe o responsabilità.”.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 ottobre 2021/1721 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Francesco Mussoni - Giacomo Simoncini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*